



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 6 e ss. L. n. 3/12 iscritto al n. 13825 del Registro Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2017

Visto il ricorso depositato in data 10 gennaio 2021 con il quale la signora Favale Paola coadiuvato dall'avv. Francesca Romana Capezzuto in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli art. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

rilevato che, ritenuta la proposta conforme ai requisiti di cui ai citati articoli, si è proceduto alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012 e si è disposta, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

che il creditore IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ed il creditore Artemisia Spv hanno fatto opposizione all'omologazione fondate sull'assenza del requisito della meritevolezza della debitrice, che avrebbe colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, non potendo ignorare che le sue condizioni reddituali e familiari non le avrebbero consentito di adempiere alle obbligazioni contratte;

che, sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza di comparizione delle parti, il giudice, dato atto che la debitrice ha depositato una nuova proposta di piano del consumatore, corredata dalla

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Perna', located at the bottom right of the page.

relazione dell'OCC, entrambe integrate con la collocazione in chirografo del credito della Compass Banca s.p.a., cui è riservato il medesimo trattamento dei credito chirografari in ossequio al principio della par condicio creditorum, ha fissato l'udienza per l'omologazione del piano;

che all'udienza così fissata sono comparsi i creditori oppositori, il difensore della debitrice e l'avv. Francesca Romana Capezzuto in qualità di gestore della crisi, i quali si sono riportati alle osservazioni già depositate e hanno insistito nella richiesta di omologa del piano;

lette le note autorizzate depositate dai creditori oppositori e della ricorrente debitrice, ritenuto che indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, dalla relazione particolareggiata, dalle osservazioni e dalla documentazione prodotta dal gestore della crisi emerge che i creditori che hanno proposto opposizione all'omologa, hanno concesso due finanziamenti senza provvedere, al momento della concessione dei suddetti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice, che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava inadeguato; sul punto giova precisare che non è fondata la eccezione sollevata dalla IBL circa una dichiarazione falsa in quella sede da parte della debitrice, che non avrebbe dichiarato di essere già indebitata con privati (amici e parenti), in quanto nel modulo sottoscritto dalla debitrice si faceva richiesta soltanto di pregressi finanziamenti con istituti di credito e in riferimento a tali indebitamenti la debitrice ha fornito indicazioni corrette e veritiere;

che dunque può e deve trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto del riformato articolo 12 bis, comma 3 bis, della legge 3/2012, secondo il quale: *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico dei cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*;

che, infatti, i comportamenti della debitrice e le ragioni di inammissibilità del piano fatti valere dai creditori oppositori non possono ricondursi all'intenzione della stessa debitrice diretta a pregiudicare le loro ragioni creditorie;



ritenuto, dunque, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 legge 3/2012, atteso che l'attestatore, nella relazione e nelle osservazioni successive, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato la cause di indebitamento nonché l'incapienza del patrimonio del ricorrente e la fattibilità del piano;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;


visto l'art. 12 – bis legge 3/2012

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dalla ricorrente FAVALE PAOLA;
- dispone che i pagamenti vengano eseguiti secondo quanto specificato nel piano medesimo;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Roma, a cura del professionista.

Roma, 21.12.2021

Il Giudice Delegato



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositario in Cancelleria



Roma, li 22/12/2021

